



COMUNE DI LUINO

Provincia di Varese

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ESTETISTA, SOLARIUM - PIERCING - TATUATORE E ONICOTECNICA

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Normativa di Riferimento
- Art. 3 – Esercizio delle attività
- Art. 4 – Domanda di autorizzazione
- Art. 5 – Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 6 – Attività di estetista, tatuaggio, piercing e di onicotecnica
- Art. 7 – Requisiti professionali
- Art. 8 – Condizioni igieniche - sanitarie dei locali
- Art. 9 – Attività svolte presso il domicilio dell'esercente
- Art. 10 – Vigilanza igienico - sanitaria sugli esercizi
- Art. 11 – Strumenti e suppellettili
- Art. 12 – Tecniche di disinfezione
- Art. 13 – Caratteristiche dei prodotti utilizzati
- Art. 14 – Adempimenti per l'operatore di piercing e tatuaggio
- Art. 15 – Rifiuti
- Art. 16 – Informazione, pubblicità e promozione della qualità
- Art. 17 – Termine per sistemazioni locali
- Art. 18 – Impossibilità oggettiva di sistemazione dei locali
- Art. 19 – Trasferimento dell'esercizio
- Art. 20 – Modifiche
- Art. 21 – Subingresso per atto tra vivi o in caso di morte del titolare
- Art. 22 – Giorni e orari di apertura e di chiusura
- Art. 23 – Tariffe
- Art. 24 – Controllo e vigilanza delle attività
- Art. 25 – Sospensione e cessazione dell'attività
- Art. 26 – Sanzioni
- Art. 27 – Abrogazione norme precedenti
- Art. 28 – Esposti all'Amministrazione Comunale
- Art. 29 – Rinvio a norme vigenti – Entrata in vigore
- Art. 30 – Pubblicità del Regolamento



COMUNE DI LUINO

Provincia di Varese

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le attività di estetista, di piercing, di tatuaggio e di onicotecnica siano esse esercitate in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, su tutto il territorio del Comune in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni di legge in materia.

Art. 2 - Normativa di Riferimento

Legge 4.1.1990 n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista";

Legge Regionale 15.9.1989 n. 48 "Disciplina dell'attività di estetista";

D.D.G. 13.3.2003 n. 4259, pubblicato sul BURL n. 13 - Serie ordinaria- del 24.3.2003 "Linee guida per l'aggiornamento e la regolamentazione delle attività delle estetiste";

D. D.G. 27.4.2004 n. 6932, pubblicato sul BURL n. 20 -Serie ordinaria- del 10.5.2004 "Linee guida per l'esercizio delle attività di tatuaggio e/o piercing".

Art. 3 - Esercizio delle attività

1. Chiunque intenda esercitare o trasferire la sede d'esercizio **dell'attività di estetista, solarium, tatuatore, piercing e di onicotecnica disciplinate dal presente Regolamento**, deve essere in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune previo accertamento del **possesso dei requisiti professionali di "Estetista"**, nonché dell'osservanza delle vigenti norme in materia edilizia, urbanistica e igienico - sanitaria.

2. L'autorizzazione è valida per l'intestatario e per i locali in essa indicati.

3. L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle predette attività professionali e di acconciatore, anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede, purché, per ogni specifica attività, l'impresa sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali e le attività siano svolte in locali fisicamente separati.

4. L'utilizzo, successivo all'apertura delle attività in argomento, di nuove apparecchiature, è soggetto alla sola comunicazione preventiva all'Azienda Sanitaria Locale.

Art. 4 - Domanda di autorizzazione

1. La richiesta di rilascio dell'autorizzazione per l'attività di **estetista, solarium, tatuatore, piercing, e di onicotecnica** va presentata su carta legale indirizzata al Comune, e deve contenere i seguenti elementi essenziali:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;

b) denominazione della ditta/società che intende esercitare l'attività;

c) precisa ubicazione del locale o dei locali ove esercitare l'attività;

d) dichiarazione del possesso dei requisiti di qualificazione professionale o dichiarazione sostitutiva prevista per l'attività;

2. Alla domanda dovranno essere allegati al momento della presentazione i seguenti documenti:

a) planimetria degli ambienti di lavoro in scala 1:100 riportante la destinazione d'uso dei locali, delle varie zone operative e i servizi annessi, comprensiva della rete fognaria interna dall'origine al recapito finale che dovrà essere la pubblica fognatura, alla stessa dovrà essere allegato estratto di mappa con indicazione di via per identificare lo stabile;

b) relazione tecnica contenente la descrizione dell'attività, l'elenco delle materie prime e dei macchinari utilizzati, con le caratteristiche tecniche che le contraddistinguono, inoltre,



COMUNE DI LUINO

Provincia di Varese

le modalità di sterilizzazione e di smaltimento dei rifiuti prodotti;

c) dichiarazione che gli scarichi sono assimilabili a quelli di natura domestica ex l.r. 62/85 e D. Lgs. 152/99;

d) copia certificazione agibilità degli ambienti;

e) copia certificazione della qualificazione professionale del richiedente o della maggioranza dei soci o del direttore tecnico nel caso di società non artigiana;

f) copia documento d'identità del richiedente e, in caso di società, copia dell'atto costitutivo e dello statuto della società depositato alla cancelleria del tribunale;

g) documentazione attestante la corretta e regolare installazione degli impianti trattati nel titolo III del vigente regolamento locale d'igiene, ivi compresi gli impianti elettrici che devono essere rispondenti alle norme di buona tecnica vigenti ed in conformità alla l. 46/90 per quanto applicabile;

h) dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato in cui venga certificato che le apparecchiature utilizzate sono conformi alla L.R. 48/89 e alla legge 1/90; Tale dichiarazione non è soggetta ad autenticazione della sottoscrizione se presentata secondo le modalità prescritte dalla normativa sull'autocertificazione.

3. Nel caso di impresa individuale, l'autorizzazione deve essere richiesta dal titolare della stessa in possesso della "qualificazione professionale", come previsto dall'art. 4 della L.R. 48/89 e dall'art. 3 della legge 1/90; qualora l'autorizzazione sia richiesta da impresa gestita in forma societaria questa deve essere presentata dal legale rappresentante della società;

4. Nel caso di società artigiana ai sensi della legge 8/8/85, n. 443 deve essere indicato il socio o i soci in possesso della "qualifica professionale" relativa all'autorizzazione richiesta.

Art. 5 - Rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è rilasciata entro 45 giorni dalla presentazione della domanda.

2. L'autorizzazione dovrà essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari o agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.

3. Del provvedimento autorizzatorio viene data comunicazione all'interessato a mezzo di messo comunale o a mezzo posta.

Art. 6 - Attività di estetista, solarium, tatuaggio, piercing e di onicotecnica

1. L'attività di estetista comprende tutti gli interventi posti in atto sulla persona e volti a mantenere o migliorare l'aspetto fisico, secondo canoni e criteri condivisi dalla persona stessa.

2. Gli interventi di estetista possono essere effettuati sulla cute e annessi, a condizione che non abbiano finalità curative e che quindi non coinvolgano aree cutanee o di annessi affette da manifestazioni patologiche.

3. Tale attività e l'uso dei prodotti definiti in base alle direttive U.E. ed alla L.R. 713 dell'11/10/76, delle apparecchiature in esse consentite sono regolamentate dalla L.R. 48/89 e dalla legge 1/90.

4. **L'attività di solarium**, che comprende l'erogazione dell'abbronzatura artificiale mediante l'utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, lettini o altri strumenti comprese le "lampade abbronzanti UV-A", è subordinata alla presenza e all'assistenza continua da parte di personale qualificato, così come stabilito dalla Circolare n. 14/SAN della direzione generale sanità Regione Lombardia.



COMUNE DI LUINO

Provincia di Varese

5. Non rientrano tra le attività di estetista la correzione chirurgica di inestetismi o malformazioni che, per le implicazioni e i possibili effetti collaterali, sono ricondotti alle attività sanitarie e/o di medicina estetica.

6. L'attività di estetista può essere esercitata congiuntamente all'attività sanitaria, purché vi sia una chiara distinzione delle relative competenze e responsabilità, nonché per quanto riguarda gli operatori e le strutture. Fra l'attività di estetista e l'attività sanitaria non deve esserci alcuna commistione e le stesse devono essere esercitate in ambienti fisicamente separati, in uso esclusivo e con accesso indipendente.

7. L'attività di tatuaggio consiste nella colorazione permanente di parti del corpo umano mediante l'introduzione sottocutanea ed intradermica di pigmenti con l'ausilio di aghi, oppure con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni.

8. L'attività di piercing consiste nella perforazione di una parte del corpo umano allo scopo d'inserire oggetti decorativi di diversa forma e fattura.

9. L'attività di onicotecnica consiste nella preparazione di una resina che viene lavorata, modellata e applicata sulle unghie della persona con successiva, eventuale, rimodellazione e colorazione. La finalità è quella di migliorare l'aspetto estetico delle mani. Tale attività rientra nella sfera di applicazione della legge n. 1/90, sia nel caso in cui detta prestazione sia svolta nell'ambito dell'attività di estetista, sia nel caso in cui questa venga prestata in via specifica.

10. Le attività di estetista, solarium, piercing, tatuaggio e onicotecnica possono essere svolte nella medesima sede, ma i locali devono essere fisicamente separati, ed espressamente destinati alle specifiche attività.

11. Non è consentito lo svolgimento delle attività di estetista, solarium, di piercing, di tatuaggio e di onicotecnica in forma ambulante o di posteggio. In deroga a tale divieto, possono essere svolte attività di estetista e di onicotecnica a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda, spettacolo o persone ammalate, immobilizzate o portatrici di handicap, ovunque residenti, da parte dei titolari, collaboratori, soci o dipendenti delle imprese già autorizzate ad operare in sede fissa, come previsto dal presente regolamento.

Art. 7 - Requisiti professionali

1. Sino all'attivazione dei Diplomi Universitari, **le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere esercitate previa acquisizione del diploma di "Estetista"**, istituito nell'ambito dei corsi di formazione professionale regionale e previo riconoscimento dei requisiti professionali da parte della Commissione Provinciale dell'Artigianato, ai sensi della Legge 04 Gennaio 1990 n. 1.

2. L'attività di piercing e di tatuatore possono essere effettuate nelle strutture che hanno i requisiti strutturali minimi previsti dal D. D .G. 27.4.2004, n. 6932 ed esclusivamente da operatore in possesso di attestato relativo al corso di formazione frequentato oppure mediante autocertificazione che attesti di essere a conoscenza delle norme igienico-sanitarie che tale attività comporta, e l'impegno a partecipare al primo corso utile obbligatorio istituito dalla Regione o da altro organismo accreditato, inviando successivamente l'attestato conseguito al Comune.

Art. 8 - Condizioni igieniche - sanitarie dei locali

1. L'attività deve essere svolta in ambienti che rispondono alle seguenti caratteristiche:



COMUNE DI LUINO

Provincia di Varese

- a) ogni esercizio deve essere composto dall'ambiente di lavoro, avente una superficie minima di mq. 15, un retro bottega, almeno un servizio igienico ad uso esclusivo dell'esercizio, accessibile dall'interno e servito con regolamentare antibagno, con apposito lavabo dotato di rubinetteria a comando non manuale, distributori di sapone liquido e di asciugamani monouso e da un locale o area d'attesa.
 - b) i locali devono essere adeguatamente aereo - illuminati ed il numero dei posti lavoro rispetto alla superficie complessiva deve essere tale da consentire che ciascuna postazione abbia uno spazio di almeno 5 mq.
 - c) pavimenti, pareti ed arredi debbono essere di materiale tale da consentire una facile pulizia e sanificazione.
2. Per l'attività di piercing e tatuaggio, ai sensi del D. D. G. Regione Lombardia 27.4.2004 n. 6932, devono essere rispettati i seguenti ulteriori requisiti:
- a) il locale o vano d'attesa deve essere separato a tutta parete dai locali dove viene effettuata l'attività, deve essere idoneamente arredato e avere una superficie minima di mq. 9,00;
 - b) lo spogliatoio per gli operatori deve essere dotato di armadietto a doppio scomparto (abiti borghesi/abiti da lavoro);
 - c) i locali dove vengono effettuate le procedure e conservati i materiali puliti e sterilizzati, devono essere separati a tutt'altezza dal locale d'attesa;
 - d) deve essere previsto uno spazio per la pulizia, sterilizzazione e disinfezione del materiale non monouso mediante apparecchiature idonee (autoclave o stufe a secco, ecc.). In tale zona deve esistere una separazione netta tra le aree in cui vengono trattati presidi e materiali sporchi e quelle in cui vengono conservati i materiali puliti e sterilizzati. L'"area sporca" deve essere provvista di vasca in acciaio o materiale equivalente, con acqua calda e fredda per la prima pulitura dei materiali, e successiva sterilizzazione.
3. Deve essere assicurato il rispetto della normativa C.E. sulla sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro (D. Lgs 626/94 e successive modifiche ed integrazioni) e delle norme relative agli impianti elettrici ed altri, a norma della legge 46/90 e del D.P.R. 447/91.

Art. 9 - Attività svolte presso il domicilio dell'esercente

1. Le attività di cui all'art. 1 possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente, verificata l'idoneità edilizia, la conformità urbanistica della zona, secondo le norme vigenti in materia e a condizione che i locali, gli ingressi ed i servizi igienici siano separati dagli altri adibiti a civile abitazione, abbiano un'idonea sala d'attesa, siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti, garantendo l'accessibilità alle persone con ridotta e/o impedita capacità motoria ai sensi della legge 13/89 e del D.M. 236/89.
2. I locali devono possedere le stesse caratteristiche strutturali previsti dal presente regolamento.

Art. 10 - Vigilanza igienico - sanitaria sugli esercizi

1. La vigilanza igienico-sanitaria sugli esercizi adibiti all'attività di estetica, piercing, tatuaggio e di onicotecnica spetta, all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio a norma di Legge Regionale n. 64 del 26.10.1981 e ai sensi dei D. D.G. Regione Lombardia 13.3.2003 n. 4259 e D. D.G. Regione Lombardia 27.4.2004 n. 6932.



Art. 11 - Strumenti e suppellettili

1. Le attrezzature utilizzate per l'esercizio delle predette attività devono essere in possesso delle caratteristiche di conformità anche ai fini della sicurezza e essere mantenute in tale stato.
2. Per l'esercizio dell'attività di estetista possono essere utilizzate le apparecchiature di cui alla legge 1/90 e all'allegato A) della L.R. 48/89 ed ulteriori successive modifiche o integrazioni.
3. Tutte le attrezzature, che prevedano il contatto diretto con cute e mucose devono essere o del tipo monouso o sottoposte, dopo ogni uso, al lavaggio con soluzioni detergenti ed asciugate o naturalmente o con salviette monouso.
4. Le attrezzature taglienti o comunque utilizzate per tatuaggi, piercing, manicure e pedicure, devono essere monouso o sottoposte dopo ogni trattamento a sterilizzazione con mezzi fisici o chimici, le cui modalità siano certificate e la cui efficacia sia verificabile e documentata.
5. Nel caso di procedure che implicano l'utilizzo di apparecchiature elettriche per tatuaggi con aghi che penetrano nella cute per portare i pigmenti in profondità è necessario che:
 - a) la testata sulla quale sono montati gli aghi sia sterilizzata con calore umido;
 - b) gli aghi siano rigorosamente monouso.
6. Nel caso delle procedure di piercing è vietato l'uso di dispositivi automatici (cosiddetta pistola), difficilmente sterilizzabili o disinfettabili, ed è vietato il riutilizzo di qualsiasi tipo di aghi e taglienti.
7. I cicli di somministrazione di raggi UVA, i tatuaggi, i piercing al di fuori del lobo auricolare devono essere registrati nominalmente; i dati derivanti sono soggetti alle tutele di cui alla legge 675/96 e possono essere acquisiti dai soli organi di vigilanza.

Art. 12 - Tecniche di disinfezione

1. Spetta al Responsabile dell'esercizio, garantire la pulizia, la disinfezione e conservazione degli strumenti, apparecchiature e di tutto quanto viene utilizzato nell'attività.
2. Per l'attività di piercing e tatuaggio gli strumenti devono essere sottoposti a procedure di sterilizzazione con il calore. La sterilizzazione a vapore è il metodo di scelta per lo strumento riutilizzabile (autoclave a 121°C per un minimo di 20 minuti): la sterilizzazione a calore secco deve essere effettuata a 170°C per 2 ore.
3. Il materiale e gli strumenti da sottoporre a sterilizzazione devono essere accuratamente puliti prima dell'esposizione al germicida seguendo le indicazioni del produttore (dello strumento o della apparecchiatura) relative alla compatibilità degli apparecchi con i germicidi chimici.
4. Il sangue in quantità visibile deve essere rimosso e, successivamente, l'area deve essere decontaminata con idonei disinfettanti. Quando si verifica uno spandimento consistente l'area deve essere cosparsa da un germicida solido (dicloroisocianurato in polvere o granuli) o liquido (composto di cloro) prima della pulizia e successivamente l'area va decontaminata con idonei disinfettanti. In entrambi i casi devono essere indossati i guanti durante le procedure di pulizia e decontaminazione.

Art. 13 - Caratteristiche dei prodotti utilizzati

1. I prodotti cosmetici utilizzati debbono corrispondere alle norme della vigente legislazione



in materia.

2. I prodotti cosmetici devono essere rigorosamente impiegati per gli usi e secondo le indicazioni riportate sulle confezioni, ed in particolare è vietato miscelare tra loro prodotti cosmetici che devono essere sempre conservati e tenuti nelle confezioni originali.

3. Non possono essere venduti alla clientela prodotti cosmetici destinati ai soli usi professionali; i prodotti destinati alla vendita diretta alla clientela devono essere in confezione originale con etichettatura ed avvertenze in lingua italiana.

4. Nella pratica del tatuaggio debbono essere utilizzati pigmenti atossici - sterili.

5. I pigmenti colorati sono conservati sterili in confezioni preferibilmente monouso sigillate, munite di adeguata etichettatura, e progettate in modo da impedire la reintroduzione del liquido. I contenitori sono eliminati dopo l'uso su ogni singolo soggetto anche se il contenuto non è stato esaurito, secondo le precauzioni di cui al D.M. 28 settembre 1990.

6. Lettini, poltrone, sdraio, sgabelli, stuoie, ecc. che vengono a contatto diretto con il corpo ed il capo, devono essere protetti da lenzuolini, salviette (anche in carta), teli, telini, tutto al meglio monouso. Tali materiali, compresi gli accappatoi, asciugamani, salviette, prima dell'uso vanno custoditi in appositi armadi, mobiletti ecc. o scaffalature chiuse.

Art. 14 - Adempimenti per l'operatore di piercing e tatuaggio

1. Gli operatori, ai sensi del D.D.G. 27.4.2004 n. 6932 sono tenuti ad espletare i seguenti adempimenti:

- a) valutazione del rischio, derivante dall'uso delle attrezzature e delle sostanze nocive e individuazione delle persone che possono subire un danno, predisposta da un medico, e aggiornata annualmente;
- b) valutazione preventiva sullo stato di salute della cute del cliente;
- c) acquisizione consenso informato dell'utente;
- d) acquisizione scheda personale per ciascun utente contenente: generalità, indirizzo, telefono, data intervento, rapporto dettagliato sull'intervento;
- e) acquisizione di autocertificazione utente che, informato dei rischi, dichiara di non avere in corso una terapia farmacologica che presenti controindicazioni con il tatuaggio o il piercing;
- f) esporre nel locale:
 - l'allegato A) - indicazioni per chi si sottopone a tatuaggio e piercing;
 - l'allegato B) - indicazione per gli operatori - qui di seguito trascritti:

ALLEGATO A) – Indicazioni per chi si sottopone a tatuaggio e piercing

Il tatuaggio consiste nell'introduzione nella cute di pigmenti di varia natura. Per rimuoverlo è necessario ricorrere ad interventi chirurgici di piccola-media entità.

Con il tatuaggio ed il piercing possono essere trasmesse malattie infettive anche gravi, quali l'AIDS e le epatiti virali B e C.

Si può essere o diventare allergici ai pigmenti e ai metalli.

Non si possono praticare tatuaggi o piercing su cute che presenta un processo infiammatorio in atto.

Gli utenti sono informati sui rischi legati all'esecuzione di tali pratiche e sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione del tatuaggio o del piercing.



ALLEGATO B) – Indicazione per gli operatori

E' vietato eseguire tatuaggi e piercing in sedi anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti o in parti dove la cicatrizzazione è particolarmente difficoltosa.

E' vietato eseguire tatuaggi o piercing a minori degli anni 18, senza il consenso dei genitori, del tutore o dell'esercente la patria potestà dei genitori.

E' obbligatorio l'uso di guanti in lattice, e per i piercing, di mascherina monouso e di camice monouso durante l'esecuzione di tutte le procedure.

Gli aghi e gli strumenti taglienti che perforano la cute, o comunque vengono a contatto con superfici cutanee lese e/o con annessi cutanei, devono essere sempre rigorosamente monouso.

L'operatore deve accertarsi che il cliente non sia sotto l'influenza di farmaci, alcool o altre sostanze.

Le pratiche di tatuaggio e piercing devono essere attuate in modo tale da salvaguardare la riservatezza dell'utente e la sua privacy.

Negli ambienti dove vengono esercitate tali pratiche, deve essere vietato fumare, mangiare e bere al fine di garantire la massima igiene.

Art. 15 - Rifiuti

1. I rifiuti prodotti nel corso delle attività di piercing, così come quelle di tatuaggio, di estetica e di onicotecnica, sono da considerarsi rifiuti potenzialmente infetti e pertanto devono essere smaltiti come tali nel rispetto delle norme e leggi vigenti in materia, come previsto dalla circolare Ministero Ambiente 16 giugno 2004, esplicativa del D. P. R. 15 luglio 2003, n. 254 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 16 - Informazione, pubblicità e promozione della qualità

1. Gli esercizi che si dotano di una carta dei servizi, devono trasmetterla per conoscenza all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

2. Coloro che non adottano la carta dei servizi, in occasione di campagne pubblicitarie dovranno trasmettere all'Azienda Sanitaria Locale il materiale divulgativo.

3. Prima di ogni trattamento, il cliente deve essere informato sugli effetti attesi, sugli eventuali effetti indesiderati, come pure sulle controindicazioni.

4. Per trattamenti fisici di esposizione ai raggi UVA, i tatuaggi ed i piercing deve essere acquisita per ognuno il consenso informato al trattamento.

5. E' vietato eseguire trattamenti fisici di esposizione ai raggi UVA, tatuaggi e piercing ai minori degli anni 18, senza il consenso dei genitori o del tutore. I consensi devono essere conservati a cura del titolare per almeno un anno.

6. La pubblicizzazione dell'attività è consentita nelle forme previste per le attività artigiane, ma non può prevedere in alcun modo, l'attribuzione di proprietà terapeutiche né di effetti non documentati dei trattamenti proposti.

7. L'attivazione da parte dell'estetista di iniziative di promozione della qualità, inerenti la certificazione o accreditamento, come pure l'acquisizione di titoli di studio aggiuntivi rispetto ai requisiti minimi, deve essere comunicata al Comune e all'A.S.L.



Art. 17 - Termine per sistemazioni locali

1. Qualora il locale adibito, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ad esercizio di estetista, piercing, tatuaggio e onicotecnica non risponda alle condizioni igienico - sanitarie di cui all'art. 6, ma possa essere, mediante opportuni lavori o forniture, stabiliti dall'Autorità Sanitaria, sistemato convenientemente, il Comune assegnerà un congruo termine che, in ogni caso, non potrà essere superiore a 90 (novanta) giorni per l'esecuzione dei lavori o delle forniture prescritte.

Art. 18 - Impossibilità oggettiva di sistemazione dei locali

1. Nel caso in cui l'esercizio venga riconosciuto in condizioni tali da non poter essere sistemato adeguatamente dal punto di vista igienico - sanitario, anche applicando un margine di tolleranza del 10% sulle superfici, il Comune assegna all'operatore un termine di 6 mesi, eventualmente prorogabili di altri 6 mesi, per trasferirsi in un altro locale idoneo.

2. Il suddetto termine decorre dal momento della comunicazione dell'impossibilità di sistemazione del locale.

3. Entro 90 giorni dalla comunicazione del Comune sulle predette necessità, dovranno essere comunque eseguiti gli eventuali interventi urgenti di adeguamento parziale prescritti dall'autorità sanitaria.

Art. 19 - Trasferimento dell'esercizio

1. Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività in un'altra località del territorio comunale devono presentare domanda al Comune e osservare le norme del presente Regolamento.

Art. 20 - Modifiche

1. Ogni modifica sostanziale dei locali rispetto a quanto autorizzato inizialmente, dovrà essere effettuato in conformità alle norme vigenti, autorizzata dal Responsabile Sanitario del Settore Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale e comunicata al competente ufficio del Comune.

Art. 21 - Subingresso per atto tra vivi o in caso di morte del titolare

1. Nel caso di subingresso a seguito di affitto o cessione di esercizio o per altra causa, deve essere data comunicazione al Comune per il rilascio della relativa autorizzazione, e la stessa deve essere corredata dell'abilitazione professionale di cui all'art 3 del presente regolamento, dal documento comprovante l'avvenuto affitto, cessione o trasferimento dell'azienda.

2. In caso di decesso del titolare o di invalidità, gli aventi diritto indicati nel 3° comma dell'art. 5 della legge 8/8/1985, n. 443, possono essere titolari dell'autorizzazione per un periodo massimo di 5 anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, senza l'accertamento della qualificazione professionale, purché l'attività venga svolta da personale con la qualifica professionale richiesta per l'attività.

3. Decorso il citato periodo l'autorizzazione potrà essere revocata, salvo che uno dei legittimi eredi non comprovi di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 4 della l. r. 48/89 e dall'art. 3 della legge 1/90.



Art. 22 – Giorni e orari di apertura e di chiusura

1. L'esercizio delle attività previste dal presente Regolamento, dovrà essere svolto in conformità ai giorni e agli orari di apertura e di chiusura stabiliti dal Sindaco, sentite le Associazioni ed Organizzazioni di categoria.
2. E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio d' esporre gli orari di svolgimento dell'attività, in maniera visibile e ben leggibile dall'esterno del negozio.
3. Agli esercenti è consentito di protrarre l'attività ad esercizio chiuso, senza la possibilità di accedere dall'esterno, per non oltre un'ora al solo scopo di servire la clientela già presente nel locale del negozio all'orario di chiusura normale.

Art. 23 - Tariffe

1. Il titolare dell'esercizio deve esporre le proprie tariffe, in maniera visibile e ben leggibile alla clientela, possibilmente in prossimità della cassa dell'esercizio.

Art. 24 – Controllo e vigilanza delle attività

1. Gli Agenti di Polizia Locale e della Forza Pubblica, incaricati della vigilanza sulle attività previste dal presente Regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività suddette.

Art. 25 – Sospensione e cessazione dell'attività

1. Le attività disciplinate dal presente regolamento, sono sospese per violazione delle disposizioni vigenti in materia igienico- sanitaria.
2. La cessazione delle predette attività, è disposta qualora vengano meno i requisiti soggettivi od oggettivi che ne hanno determinato il loro inizio.
3. La medesima attività sarà dichiarata decaduta:
 - a) qualora il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non dia inizio all'attività entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione;
 - b) l'abbia sospesa per un periodo superiore a 12 mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità, richiesta prima della scadenza del termine.

Art. 26 – Sanzioni

1. L'esercizio dell'attività di estetista, senza i requisiti professionali stabiliti dall'art. 3 della legge 4 gennaio 1990 n. 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 2.582,00, con le procedure stabilite dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.
2. L'esercizio ed il trasferimento dell'attività di estetista, di tatuatore, di piercing e onicotecnica senza aver ottenuto l'autorizzazione comunale ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento, come pure l'esercizio della stessa nel caso di sospensione o decadenza dell'attività, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 1.032,00.
3. Le violazioni al presente Regolamento, per le quali non sia espressamente e diversamente stabilito e non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altra disposizione di legge o regolamenti, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria previste dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, con le procedure stabilite dalla Legge 24.11.1981 n. 689.



COMUNE DI LUINO

Provincia di Varese

4. L'Autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 ed il ricorso di cui all'art. 18 della legge 689/81 è individuata nel Sindaco.
5. Le violazioni agli articoli 5/comma 2, 22 e 23 del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.
6. Le violazioni agli articoli 14 e 24 del presente Regolamento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 150,00 a € 450,00.
7. In caso di recidiva delle violazioni, le predette sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate.
8. La recidiva delle violazioni si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte nel corso di un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione amministrativa.

Art. 27 – Abrogazione norme precedenti

1. Sono abrogate tutte le norme riguardanti le materie contenute in altri regolamenti e disposizioni comunali in contrasto con il presente regolamento.

Art. 28 – Esposti all'Amministrazione Comunale

1. Gli esposti diretti all'Amministrazione Comunale che abbiano per oggetto materie trattate dal presente regolamento devono essere presentati in forma scritta, in duplice copia in carta libera di cui una, debitamente protocollata, sarà restituita all'esponente.
2. Gli esposti, oltre ad una sommaria descrizione dei fatti lamentati, dovranno contenere i dati anagrafici dell'istante e dovranno essere sottoscritti con firma autografata.
3. In casi di particolare urgenza è consentita la forma orale purché sia certa l'identità dell'esponente.

Art. 29 – Rinvio a norme vigenti – Entrata in vigore

1. Per quanto non previsto e disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alle norme statali e regionali vigenti in materia.
2. Il presente Regolamento, composto da 28 articoli, entrerà in vigore nei modi e nei tempi prescritti dal vigente Statuto Comunale.

Art. 30 – Pubblicità del Regolamento

1. Ai fini del diritto di accesso come stabilito dall'art. 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e del relativo Regolamento Comunale per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, chiunque desideri copia del presente Regolamento è tenuto al pagamento della sua riproduzione, escluso ogni diritto di ricerca e visione.



COMUNE DI LUINO
Provincia di Varese

ALLEGATI:

Allegato C)
FAC-SIMILE AUTOCERTIFICAZIONE
PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING

AL RESPONSABILE DEL
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – ASL
VIALE BORRI N. 17
21100 – VARESE -

I/L sottoscritt_ _____
nato a _____ (____) il _____ cittadinanza _____
residente a _____ (____) in Via _____

Dichiara sotto la propria responsabilità:
di esercitare già l'attività di tatuaggio e/o piercing nel comune/i _____ (____)
con autorizzazione/comunicazione n. _____ del _____

- in modo continuo
 in modo discontinuo
 in modo occasionale

di possedere Partita Iva n. _____

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle norme igienico-sanitarie che l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing comporta e di impegnarsi a frequentare il corso obbligatorio previsto, non appena lo stesso verrà istituito.

Firma



COMUNE DI LUINO
Provincia di Varese

Allegato D)
FAC-SIMILE –
DA TRASCRIVERE SU CARTA INTESTATA DELL'ESERCIZIO

Operatore: _____ in possesso del titolo abilitativo
_____ per l'attività di piercing e/o tatuaggio

CONSENSO INFORMATO PER L'ATTIVITA' DI PIERCING E TATUAGGIO

/L sottoscritt _____
nato a _____ (____) il _____ cittadinanza _____
residente a _____ (____) in Via _____

dichiara sotto la propria responsabilità di essere stato informato che:

- Il tatuaggio consiste nell'introduzione nella cute di pigmenti di varia natura.
- Per rimuoverlo è necessario ricorrere ad interventi chirurgici di piccola-media entità
- Con il tatuaggio e il piercing possono essere trasmesse malattie infettive anche gravi, quali l'AIDS e le epatiti virali B e C.
- Si può essere, o diventare, allergici ai pigmenti e metalli.
- Non si possono praticare tatuaggi o piercing su cute con processo infiammatorio in atto.
- Dichiara inoltre di essere stato informato sui rischi legati all'esecuzione e sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione del tatuaggio o del piercing.

Firma

N.B.

Per i minorenni, il presente consenso informato, dovrà essere sottoscritto da un genitore o dal tutore che autorizza il tatuaggio o il piercing.

La presente scheda dovrà essere riportata su carta intestata dell'esercizio e dovrà evidenziare chiaramente professionalità e titoli abilitativi dell'operatore.



COMUNE DI LUINO
Provincia di Varese

Allegato E)
FAC SIMILE –
DA TRASCRIVERE SU CARTA INTESTATA DELL'ESERCIZIO

Operatore: _____ in possesso del titolo abilitativo
_____ per trattamenti fisici di esposizione ai raggi UVA

CONSENSO INFORMATO PER TRATTAMENTI FISICI DI ESPOSIZIONE AI RAGGI UVA

/L sottoscritt_ _____
nato a _____ (___) il _____ cittadinanza _____
residente a _____ (____) in Via _____

dichiara sotto la propria responsabilità di essere stato informato sui rischi e sulle precauzioni da prendere in relazione alla frequenza e durata delle esposizioni ai raggi UVA.

Firma

Per i minorenni, il presente consenso informato, dovrà essere sottoscritto da un genitore o dal tutore che autorizza l'esposizione ai raggi UVA.

La presente scheda dovrà essere riportata su carta intestata dell'esercizio e dovrà evidenziare chiaramente professionalità e titoli abilitativi dell'operatore.



COMUNE DI LUINO
Provincia di Varese

**ATTESTAZIONE DI ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER
LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ESTETISTA – SOLARIUM – PIERCING –
TATUATORE - ONICOTECNICA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA,
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI**

VISTO l'articolo 3, commi 5 e 6, dello Statuto comunale per i quali i regolamenti comunali: sono adottati e modificati con deliberazione dell'organo di governo competente con la maggioranza assoluta dei suoi componenti e con voto palese; sono pubblicati all'Albo Pretorio dell'Ente; acquistano efficacia, salvo termini diversi stabiliti dalla legge, dopo il quindicesimo giorno dalla pubblicazione della deliberazione di adozione o di modifica; sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità ed accessibilità a chiunque intenda consultarli;

ACCERTATO che il regolamento comunale per la disciplina delle attività di estetista – solarium – piercing – tatuatore – onicotecnica è stato approvato a maggioranza assoluta dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 56 del 14 novembre 2006, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 12 dicembre 2006 al 27 dicembre 2006, senza opposizioni, e divenuta esecutiva in data 22 dicembre 2006, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

ATTESTA

che il regolamento comunale per la disciplina delle attività di estetista – solarium – piercing – tatuatore – onicotecnica è entrato in vigore a far tempo dal 28 dicembre 2006 e pertanto ne

DISPONE

la pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di Luino nella apposita sezione "Regolamenti".

Luino, lì 30 dicembre 2006.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA,
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI**
F.to (dott. Mauro VETTOREL)